

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

SAIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Silvi (Teramo) si stanno evidenziando numerosi segni di dissesto idrogeologico a carico della collina sovrastante Slivi Marina;

tale fenomeno si evidenzia con numerosi smottamenti e frane che vanno anche ad interrompere la strada statale 553 che collega Atri con Silvi —:

quale iniziative urgenti intenda assumere per mantenere il fenomeno in modo da prevenire ulteriori danni;

quali interventi intenda effettuare per ripristinare l'assetto idrogeologico della zona e consolidare le zone franose.

(4-07115)

MIGLIORI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'aeroporto di Firenze « Amerigo Vespucci », anche per decisione della Corte dei conti, è privo di una concessione definitiva e non parziale della relativa area, con il conseguente risultato che non risulta tra i beneficiari degli introiti delle cosiddette tasse aeroportuali;

lo sviluppo di tale aeroporto richiede adeguamenti strutturali e normativi ormai non più differibili —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere affinché l'aeroporto « Vespucci » di Firenze possa godere degli introiti inerenti le relative tasse aeroportuali.

(4-07116)

GAETANI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 5 luglio 1983 il signor Michele Mungari, in località « Punta Scifo », nel comune di Crotona, rinveniva il relitto di un'antica nave il cui carico risultò poi composto da marmi pregiati e da numerosi altri oggetti e frammenti di valore archeologico;

il 7 luglio del 1983 il signor Michele Mungari, con solerzia e con grande senso civico, annunciò il ritrovamento del relitto alle autorità competenti, segnalandone la esatta posizione in mare;

la soprintendenza, nella persona della dottoressa Elena Lattanzi, affidò il compito di recupero alla cooperativa Arche-Sub Acquarius;

ultimato il recupero a detta del signor Michele Mungari, la cooperativa consegnò a lui stesso un elenco di tutto il repertato sia sul relitto che nelle immediate vicinanze. A suo dire, nell'elenco non compariva una statuetta raffigurante un cervo trattenuto per le estremità da oggetto raffigurante una persona umana;

per tutto ciò il signor Michele Mungari si aspettava, nel volgere di un tempo congruo, il riconoscimento dovuto per casi in specie;

iniziava per lui invece una sequenza di avvenimenti che lo portavano addirittura ad adire le vie legali;

il 28 dicembre 1994, con nota legale si sollecitava la soprintendenza della Calabria a predisporre tutti gli atti necessari per la liquidazione del premio dovuto, ma solo l'8 novembre 1995 la soprintendente, rispondendo alla diffida del signor Michele Mungari, presenta le giustificazioni di tanto ritardo (dal 1983 al 1995), adducendo motivazioni che vanno dalle assenze di precedenti analoghi alla mancanza di istruzioni necessarie, per finire alla scarsa disponibilità di personale;

il direttore generale del ministero — IV beni archeologici, sezione seconda, in

data 5 dicembre 1995, inviava per *fax* al soprintendente, dottor Elena Lattanzi, copia dell'atto stragiudiziale di diffida, comunicandogli di trasmettere, con la massima urgenza riguardante il premio di rinvenimento a favore del signor Michele Mungari, come già richiesto con la nota ministeriale protocollo n. 700/IVF del 10 febbraio 1989, sollecitata con le note protocollari n. 500/IVF, 5506/IVF e 1153/IVF, rispettivamente del 16 gennaio 1991, 30 maggio 1992 e 25 novembre 1994;

lo stesso direttore generale riferiva che, rispetto al lamentato ritardo nel pagamento, avrebbe ritenuto responsabile la stessa soprintendente;

a questo momento il signor Mungari nulla ha ricevuto e non conosce che fine abbia fatto la sua pratica —:

quali intendimenti abbia rispetto ai fatti su esposti e se non ritenga dover intervenire per il giusto riconoscimento dovuto ad un onesto e responsabile cittadino;

se vi siano state responsabilità della soprintendenza e come si intenda, in caso positivo, intervenire;

se vi sia la volontà di risolvere il problema delle carenze di personale che si lamenta per Crotone. (4-07117)

GAETANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1993, n. 8 (quarta serie speciale), venivano indetti con bando di concorso n. 999 posti di primo dirigente del ruolo amministrativo;

la prova consisteva nella presentazione dei titoli di servizio e nello svolgimento di prove professionali e culturali —:

se la graduatoria dei titoli sia stata definita ed ufficializzata e se possa ottenersi copia;

se sia stato deciso di portare a termine il concorso con l'espletamento dei colloqui (esame di colloquio integrativo);

se, in caso affermativo, si possano avere notizie dell'inizio e dei tempi degli stessi colloqui;

se i posti a concorso siano sempre 999 o se vi sia stato aumento o riduzione.

(4-07118)

GALATI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di giugno 1996 sono stati appaltati i lavori per la costruzione della nuova sede Inps di Lamezia Terme alla ditta « Hera » di Agrigento;

la ditta « Saline » di Reggio Calabria, « partecipante alla gara », ha presentato ricorso al Tar del Lazio perché, a suo dire, la ditta « Hera » avrebbe offerto un ribasso eccessivo;

successivamente al rigetto del ricorso da parte del Tar del Lazio, la ditta « Saline » ha adito il Consiglio di Stato, che ha concesso la sospensione, demandando il merito al Tar del Lazio;

a seguito delle vicende giudiziarie citate sussiste il rischio di perdere il finanziamento per la costruzione della sede zonale, con grave nocumento per le popolazioni interessate —:

se siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti o iniziative intendano adottare o intraprendere per evitare che si verifichi la perdita dei finanziamenti e si provveda al più presto alla costruzione della sede che, per la sua posizione geografica, potrebbe diventare, nei futuri programmi dell'Inps, sede regionale. (4-07119)

NAPPI e ALTEA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tema della condizione carceraria e degli interventi necessari e possibili per

un'opera di « risocializzazione » è sempre più al centro dei dibattiti e dell'attenzione da parte di operatori, istituzioni competenti, opinione pubblica;

per affrontare questo nodo difficile sono stati realizzati anche interventi legislativi, come ad esempio la legge n. 109 del 1990;

un intervento di « risocializzazione » è particolarmente importante per la popolazione carceraria più giovane;

la direzione della casa circondariale di Gragnano (Napoli), a termini di legge, consegnava entro il 30 agosto 1996 un progetto di intervento sociale redatto dall'associazione us Acli archeoatletica Vesuvio, articolato in attività sportive, tecnico-laboratoriali e ricreative;

nel frattempo si realizzava un avviamento nella direzione della casa circondariale, e si registrava l'espressione di un parere negativo in merito al progetto da parte del nuovo direttore, pur in presenza di un accoglimento dello stesso ad opera del ministero;

la ragione addotta a sostegno del diniego sarebbe da ritrovarsi in una ristrettezza degli spazi disponibili, che pure erano stati invece valutati comunque sufficienti e tali da poter giustificare l'inoltro del progetto per l'esame ministeriale;

risultato finale è che il progetto non è andato più avanti, con un danno certo per i detenuti della casa circondariale di Gragnano e con la negazione di un intervento sociale non solo necessario, ma anche possibile —:

per quali ragioni precise si sia negato l'avvio di un progetto per il quale erano pure disponibili i necessari finanziamenti;

se non considera grave, laddove dovesse risultare confermata, la scelta della direzione della casa circondariale, che ha interdetto la possibilità di realizzare il progetto. (4-07120)

COLUCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere: — premesso che:

i millecinquanta dipendenti (di cui solo trecento nella provincia di Salerno) della Get spa, società concessionaria per la riscossione dei tributi di tutti gli ambiti della Calabria e del Salernitano, sono fortemente preoccupati non solo per la mancata corresponsione degli stipendi del mese di gennaio, ma del futuro stesso del loro rapporto di lavoro, a causa della decisione della Get spa, comunicata al ministro interrogato, di recedere dalla concessione;

secondo i sindacati di categoria, tale recesso potrebbe essere strumentale, cioè utilizzato per ottenere la possibilità di non essere sottoposti all'obbligo del « non riscosso per riscosso », previsto dal decreto di fine d'anno in favore dei commissari governativi, ovvero per favorire l'accesso di altri concessionari;

la « fuga » dei concessionari dalle riscossioni dei tributi (sembra che, oltre alla Get spa anche altri concessionari abbiano comunicato la decisione di recesso) rappresenta indubbiamente un fatto anomalo, oltre ad essere fortemente penalizzante per i numerosi dipendenti —:

quali provvedimenti intenda adottare in via d'urgenza in ordine a quanto innanzi esposto ed evidenziato, ed in particolare quali utili interventi intenda adottare per restituire tranquillità ai numerosi dipendenti della Get spa e per far conseguire loro le retribuzioni maturate. (4-07121)

MARTUSCIELLO. — *Al Ministro per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

la circolare 20 dicembre 1996, n. 2, dal titolo « Modalità per la presentazione di proposte per il finanziamento di iniziative volte a favorire l'individuazione e lo scambio di informazioni e di esperienze sulle buone prassi », si colloca nel quadro del programma di azione comunitario a medio termine per le donne e gli uomini 1996-2000;

con tale iniziativa si ammettono al finanziamento comunitario, per il sessanta per cento, proposte presentate e attuate da soggetti pubblici o privati che rispondono a giudizio della commissione di valutazione, a requisito di qualificazione e di esperienza adeguati;

il termine per inviare alla direzione generale il fascicolo del progetto scade il 31 gennaio 1997 —:

per quale motivo all'interno di una circolare ufficiale il Ministro interrogato, abbia inserito le parole « si suggerisce di trasmettere una copia del fascicolo all'ufficio italiano componente del comitato europeo per l'attuazione del programma di azione comunitario », e per quale ragione tale ufficio italiano corrisponda alla segreteria del Ministro per le pari opportunità;

quale sia il significato del termine « si suggerisce » e quali conseguenze si verifichino a carico di chi mandi copia alla segreteria del ministro. (4-07122)

SINISCALCHI. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per sapere — premesso che:

in data 23 gennaio 1996, il consiglio d'amministrazione della Fime *leasing* ha approvato un progetto di bilancio al 30 novembre 1996 i cui effetti rischiano di ostacolare l'attuazione del piano concordato tra il Ministro del tesoro, l'*Advisor*, il commissario di Governo ed il *management* aziendale;

ciò è stato possibile attraverso la costituzione di generiche ed intempestive opposizioni contabili, sulla cui opportunità ed improcrastinabilità le rappresentanze sindacali della Fime *leasing* hanno avanzato le più ampie riserve;

le decisioni dell'ultimo consiglio d'amministrazione potrebbero creare complicazioni ed ostacoli nel percorso intrapreso dal Governo, mettendo a rischio il mantenimento dei livelli occupazionali, essendosi creata una discrepanza tra l'interesse dei lavoratori al mantenimento *in bonis* delle società operative e quello del-

l'alto *management*, probabilmente indirizzato ad una precipitazione della crisi verso una liquidazione giudiziale —:

quali iniziative intenda intraprendere al fine di verificare se gli obiettivi dell'alto *management* siano o meno in linea con la continuità delle società operative.

(4-07123)

DILIBERTO. — *Al Ministro dell'interno.*  
— Per sapere — premesso che:

si susseguono da alcune settimane, sugli organi di informazione, notizie concernenti un possibile spostamento in autunno della data delle prossime elezioni amministrative, la cui scadenza naturale è prevista, viceversa, entro il 15 giugno 1997;

si susseguono altresì tra le forze politiche prese di posizione relativamente a tale possibile spostamento;

le elezioni della prossima primavera non riguardano alcuni piccoli comuni italiani, ma un complesso di amministrazioni comunali e provinciali, nelle quali abitano molti milioni di abitanti;

il gruppo parlamentare di Rifondazione comunista ha già comunicato ufficialmente al Ministro dell'interno la ferma contrarietà allo spostamento della data delle elezioni, che non appare giustificato sotto alcun profilo e rappresenterebbe invece una palese violazione delle norme oggi in vigore;

l'attuale stato di incertezza sulla data delle elezioni — che dovrebbe, invece, a rigore, essere l'unica cosa certa in un sistema democratico — non giova né alla credibilità delle istituzioni, né a quella del Governo;

se siano confermate le voci di una disponibilità del Ministro interrogato e del Governo allo spostamento della data delle prossime elezioni amministrative;

se il Ministro interrogato ed il Governo non ritengano tale spostamento un fatto di inaudita gravità sotto il profilo del

regolare e democratico svolgimento della vita istituzionale. (4-07124)

CARDIELLO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

secondo il piano di razionalizzazione predisposto dalle Ferrovie dello Stato, con il nuovo orario, in provincia di Salerno, sarebbero previsti tagli ai treni;

la soppressione riguarderebbe in modo particolare i collegamenti con i comuni di Sapri, Nocera, Napoli, Caserta ed Avellino;

a giudizio delle organizzazioni sindacali di categoria Cgil, Cisl e Uil, i tagli sarebbero operati « in modo semplicistico, pensando di risolvere i problemi di bilancio ridimensionando il trasporto locale e riducendo il personale addetto »;

la crisi potrebbe essere collegata alle recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'ex gruppo dirigente delle Ferrovie dello Stato, in quanto, a giudizio dei sindacati, le inchieste « avrebbero condizionato pesantemente le scelte del Governo Prodi, il quale nella legge finanziaria ha ridotto i fondi previsti per il contratto di servizio »;

considerata l'utenza, sarebbe opportuno accelerare gli investimenti per aumentare i volumi produttivi, il numero dei treni, nonché migliorare la qualità, la sicurezza e l'efficienza della rete esistente;

riguardo al notevole traffico automobilistico, le ferrovie nel Salernitano potrebbero svolgere un ruolo strategico nel settore dei trasporti, considerando anche la precarietà delle vie di comunicazione, la cui manutenzione in molte zone periferiche e rurali non è adeguata;

soprattutto per comuni del Cilento le linee ferroviarie rappresentano il modo più agevole per raggiungere il capoluogo;

anziché sopprimere alcune corse dei treni, sarebbe più logico pensare ad una « Circumsalernitana », come valida alterna-

tiva al traffico su gomma, capace di mettere in comunicazione tutte le aree del comprensorio provinciale, attualmente mal collegate;

si tratta di un progetto fortemente sentito dalle popolazioni salernitane;

l'operazione potrebbe avvenire attraverso l'attuale rete ferrata, contando sull'apporto delle Ferrovie dello Stato;

un eventuale taglio di treni comprometterebbe la realizzazione della « Circumsalernitana »;

una soppressione penalizzerebbe gli interessi di migliaia di utenti, che ogni mattina devono raggiungere i luoghi di lavoro servendosi dei mezzi delle Ferrovie dello Stato —:

se la notizia di un imminente taglio alla rete ferroviaria risulti essere veritiera;

in caso di risposta affermativa, come intenda tutelare i diritti di migliaia di utenti, la cui capacità di movimento sarebbe notevolmente compromessa se si dovesse verificare una soppressione di treni;

se ritenga opportuno sollecitare la realizzazione di una « Circumsalernitana », capace di agevolare le comunicazioni tra il capoluogo ed i comuni periferici e rurali della provincia. (4-07125)

COLLAVINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

sempre più diffusa si registra la presenza nel territorio nazionale di venditori ambulanti, molto spesso provenienti da paesi extracomunitari e sprovvisti sia di permesso di soggiorno che dell'autorizzazione a svolgere attività commerciali;

tale fenomeno, particolarmente diffuso nelle località balneari e nelle città d'arte, oltre al danno diretto alle locali attività commerciali, reca spesso disagio ai turisti ed offre un'immagine non certo qualificante del nostro Paese agli ospiti stranieri;

ad esso si connettono, altresì, problemi di sensibile rilievo umano e sociale connessi allo sfruttamento del lavoro nero e ad altre attività illecite, quasi sempre legate alla malavita organizzata —:

quali iniziative intenda disporre al fine di scongiurare la prevedibile massiccia diffusione, anche nei prossimi mesi estivi, della presenza dei venditori ambulanti, in particolare provenienti da paesi extracomunitari, nelle spiagge e nelle altre località turistiche-nazionali;

se intenda disporre specifiche misure atte a contrastare tale fenomeno ed a tutelare le persone che ne vengono coinvolte. (4-07126)

**MIGLIORI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

le competenze per la progettazione e per il collaudo degli impianti elettrici nei cinematografi, e in genere nei locali di pubblico spettacolo, sono chiaramente dettate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 1994, che, all'articolo 11, menziona all'uopo unicamente ingegneri o architetti;

tale normativa appare corroborata dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, che, agli articoli 6 e 14, collega la competenza professionale del collaudatore alla competenza professionale del progettista; vieppiù, l'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, elenca specificamente le competenze al riguardo di vari tipi di periti, escludendo *de facto* che gli impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo possano considerarsi semplici installazioni —:

se non intenda, tramite specifica circolare riconfermare i suddetti dettami normativi, a fronte di eventuali persistenti interpretazioni difformi circa tali competenze da parte delle commissioni prefettizie di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. (4-07127)

**FONTAN.** — *Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *la Repubblica* ha dato notizia, in data 11 gennaio 1997, della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di una diga di laminazione sul torrente Avisio in comune di Valda e Segonzano;

undici amministrazioni comunali e la popolazione della Val di Cembra, i rappresentanti della società civile, sono venuti a conoscenza di questa domanda solo attraverso i mezzi di informazione e non attraverso le vie istituzionali, ovvero comunicazione ai comuni da parte dell'assessore della provincia di Trento competente in materia;

l'ordine del giorno del 31 luglio 1996, n. 86, approvato dal Consiglio della provincia autonoma di Trento, impegna la giunta provinciale a « prendere in considerazione, nella prevenzione delle piene dell'Adige, una volta conosciute le determinazioni eventualmente previste dall'*iter* della legge n. 349 del 1996 e raggiunti risultati più affidabili in tema di previsioni meteo per le zone montane, le possibili soluzioni alternative alla diga di Valda, valutate attentamente sotto il profilo tecnico professionale e a condurre un ampio confronto prima di ogni ulteriore atto »;

la relazione inerente la progettazione della diga della Valda della terza commissione permanente del Consiglio della provincia autonoma di Trento, approvata all'unanimità nella seduta del 27 novembre 1996, chiede « alla giunta provinciale di attivare in sede tecnica e con adeguato investimento di risorse professionali e finanziarie, la verifica della fattibilità di soluzioni alternative alla diga Valda e di subordinare a questa verifica ogni altro provvedimento che concorra alla realizzazione della diga » —:

se intendano, per quanto di loro competenza, per le ragioni esposte in premessa, attivarsi perché sia sospeso l'*iter* per la verifica della compatibilità ambientale. (4-07128)

**BOCCHINO e MATTEOLI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* —

Per sapere — premesso che agli interroganti risultano i seguenti fatti:

la situazione gestionale dell'ente Poste italiane è di grave crisi, così come denunciato dalla relazione della Corte dei conti al Parlamento;

tale stato di cose è da imputarsi soprattutto all'incapacità dell'attuale consiglio di amministrazione ed allo strapotere di alcune organizzazioni sindacali;

la diminuzione parziale del *deficit* dell'ente Poste non è certo da attribuirsi alle iniziative dei suoi attuali amministratori, bensì semplicemente al pensionamento di circa cinquantamila dipendenti senza oneri per l'Ente;

la gestione dei servizi è caratterizzata da improvvise iniziative di immagine (come l'apertura domenicale degli uffici, che comporta dei costi enormi e nessun ricavo aggiuntivo) e da clientelismo sindacale;

validi dirigenti, non allineatisi all'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, sono stati trasferiti e dequalificati —:

se non ritenga opportuno nominare un Consiglio di amministrazione dell'ente Poste (considerato che è scaduto il mandato di quello attuale) di grosso spessore professionale e manageriale nonché libero da condizionamenti ed in grado di realizzare gli obiettivi che la legge ha posto con la riforma del 1994;

se sia a conoscenza del fatto che i direttori delle filiali di Palermo e Napoli sono stati rimossi esclusivamente per *diktat* sindacale;

quali provvedimenti intenda assumere in relazione al caso della filiale di Bari, dove al dirigente responsabile, rimosso per far posto ad altro funzionario più « gradito » agli attuali amministratori, per ben tre volte la magistratura ha riconosciuto il diritto al reintegro nel proprio incarico, a tutt'oggi non ancora disposto. (4-07129)

AMORUSO, COLONNA, GISSI, IACOBELLIS, MANTOVANO, MANZONI, MARENGO, PAMPO, ANTONIO PEPE, POLI BORTONE e POLIZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

presso la sede regionale della Puglia e la filiale di Bari dell'ente Poste italiane si è recentemente verificato uno straordinario sperpero di denaro pubblico, con circa due miliardi di lire impiegati per compensi al personale e spese legali nonché con assunzioni di nuovi dipendenti disposte nonostante gli esuberi di organico;

in particolare, è da sottolineare l'utilizzo discriminatorio degli straordinari, che sono stati elargiti senza la preventiva consultazione dei sindacati e privilegiando alcuni gruppi di lavoratori rispetto ad altri;

sembra che tali inutili spese siano state finanziate prelevando somme dagli stanziamenti per investimenti;

la sede regionale pugliese delle Poste viene diretta secondo criteri non consoni ad una struttura pubblica che, in quanto tale, gestisce denaro del contribuente;

è opportuno infatti ricordare che gli enti pubblici economici, come l'ente Poste italiane, sono parte della pubblica amministrazione, con alcune particolari conseguenze: se da una parte tali organismi non possono fallire, ma sono solo soggetti alla liquidazione coatta amministrativa (articolo del codice civile, 194 e seguenti della legge fallimentare), i loro dirigenti, oltre ad essere tenuti ad operare nel rispetto dell'imparzialità e della buona amministrazione, risultano pubblici amministratori anche ai fini penali —:

quali iniziative intenda intraprendere per fare piena luce sulla gestione della sede regionale pugliese dell'ente Poste italiane e se non ritenga opportuno, a tal fine, costituire un'apposita commissione ministeriale d'inchiesta. (4-07130)

FRIGERIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

in relazione al servizio svolto da Radio radicale relativamente alle trasmissioni

in diretta dei dibattiti parlamentari commissionati dallo Stato italiano;

tale emittente percepisce un lauto compenso, quantificato in venti miliardi annui;

l'informazione che questa emittente fornisce dovrebbe raggiungere tutto il territorio nazionale;

l'informazione deve essere fedele nel rispetto degli ascoltatori, nel rispetto di tutti i gruppi politici presenti in Aula, nel rispetto delle condizioni contrattuali, e soprattutto, va ribadito, in relazione alla corretta informazione;

l'informazione deve essere precisa e inequivocabile, e deve essere pertanto completa;

a questo riguardo, appare assolutamente indispensabile che il nome del gruppo di appartenenza di ogni deputato venga riportato esattamente e per intero (ad esempio, « Lega Nord per l'indipendenza della Padania », e non « Lega ») —

come mai il segnale di « Radio radicale » non raggiunga tutte le località del territorio nazionale, e in particolare quelle località montane e valli dell'Italia settentrionale in cui i residenti hanno anche loro il sacrosanto diritto di usufruire di questo servizio. (4-07131)

**RIZZA.** — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che una delle quattro commissioni esaminatrici istituite presso l'università di Messina per gli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista non ha ancora provveduto a correggere le prove scritte delle due sessioni di esami tenutesi nell'aprile e nel novembre 1995;

poiché l'incredibile ritardo ha già determinato un gravissimo danno agli sfortunati candidati che hanno avuto la sventura d'essere assegnati alla suddetta commissione, quali interventi si intendano adottare per porre fine a queste ingiusti-

ficabili anomalie, fortunatamente uniche in Italia. (4-07132)

**PEZZOLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i docenti non di ruolo della scuola media e superiore attendono da mesi, e ciò in molte province, il pagamento degli stipendi arretrati e delle festività non godute per scarsità di fondi nei capitoli di bilancio relativi ai pagamenti per il personale precario;

in alcuni capitoli di bilancio sono presenti per l'anno finanziario 1996 somme ingenti di denaro con diversa destinazione, e precisamente: *a)* lire 40.000.000.000 nel capitolo 1292, in attuazione del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425 (articolo 5-bis del testo coordinato), denaro liquidato ai provveditorati provinciali nel mese di novembre 1996 (vedi circolare ministeriali 654 del 17 ottobre 1996); *b)* lire 50.714.818.504 nei capitoli 1146, 1147 e 1148, per fondi assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (dipartimento affari sociali), ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico della legge sulla droga, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990 (di cui alla direttiva n. 600 del 23 settembre 1996) —

se intendano fornire spiegazioni sui criteri di formulazione dei capitoli di spesa, formulazione attualmente così poco equilibrata da non consentire, da un lato, il pagamento di prestazioni lavorative svolte e, dall'altro, di finanziare cospicuamente altre attività in ambito non curricolare. (4-07133)

**LECCESE.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nella zona tra Ceglie e Carbonara, frazioni del capoluogo pugliese, sorge da circa vent'anni un complesso ospedaliero

in stato di abbandono, costruito per ospitare gli anziani dell'Opera pia Di Venere, struttura ospedaliera sita nelle immediate vicinanze;

questa opera faraonica, benché ultimata, non è mai stata utilizzata a causa di sopraggiunti impedimenti burocratici;

la struttura abbandonata e non custodita è diventata teatro di gravi episodi di vandalismo, che hanno reso necessario un nuovo intervento dello Stato per il suo risanamento;

i nuovi lavori di recupero e di restauro sono stati ultimati più di un anno fa, ma a la struttura è rimasta inutilizzata e per di più incustodita, rendendo possibile la reiterazione dei deleteri fenomeni di vandalismo già precedentemente registrati;

gli anziani ospitati dell'Opera pia Di Venere, venuta a mancare la possibilità di utilizzare questa nuova struttura ospedaliera, si sono visti costretti ad intraprendere una sottoscrizione pubblica per poter adeguare la struttura dove tutt'ora dimorano, alla normativa comunitaria in materia di sicurezza della struttura e degli impianti —

quali provvedimenti intenda prendere per fare chiarezza su questa inquietante vicenda e per individuare le responsabilità in merito alle difficoltà burocratiche che hanno impedito l'utilizzo di questa struttura e favorito lo sperpero di ingenti capitali pubblici. (4-07134)

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premezzo che:

con delibera n. 819/15 del 1996 la giunta provinciale di Parma ha approvato il progetto e autorizzato la realizzazione di una discarica di 1ª categoria, della capacità di trecentomila metri cubi, in località Monte Ardone, nel Comune di Fornovo Taro;

il Consiglio comunale di Fornovo Taro, con atto n. 48 del 15 giugno 1996, ha

affidato direttamente la concessione dell'impianto al consorzio Gma senza procedere a gara d'appalto;

la zona scelta per l'ubicazione della discarica si trova in mezzo a tre parchi naturali e nelle vicinanze di importanti industrie alimentari specializzate in produzioni tipiche, come quella del prosciutto di Parma: la presenza di sostanze maleodoranti provenienti dalla discarica, situata a tre chilometri dai più vicini stabilimenti, può rappresentare un incalcolabile fattore di danno per l'intero settore che ha nell'aria della Val Baganza, veicolata da moderni impianti di stagionatura, la naturale componente di eccellenza qualitativa;

risulta all'interrogante che sia mancata la necessaria informazione alla cittadinanza dei comuni limitrofi prevista dal piano infraregionale di smaltimento rifiuti, adottato dalla provincia di Parma, che prevede a pagina 23, punto D, che il committente comunichi ai cittadini del comune stesso e dei comuni limitrofi, per mezzo di manifesti e avvisi sui quotidiani locali, l'inizio delle procedure autorizzative. Ciò è tanto più grave in considerazione del fatto che si tratta di territori, come quelli dei comuni di Collecchio e Sala Baganza, di enorme interesse agroalimentare e famosi in tutto il mondo per la qualità dei loro prodotti: prosciutto, formaggio, malvasia e affini;

il piano infraregionale smaltimento rifiuti (articolo 8 della legge regionale n. 27 del 12 luglio 1994) vieta tassativamente l'ubicazione di discariche su siti per i quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: a) si trovino su pendii; b) si trovino su suoli soggetti al rischio di frane; c) si trovino su suoli soggetti a cedimenti franosi del suolo della discarica;

la discarica di Monte Ardone è ubicata in una profonda conca alla testata di una valle, cioè nella sede naturale di raccolta delle acque, e i versanti vallivi sono caratterizzati da segnali d'instabilità e mobilitazione progressiva che l'asportazione della copertura vegetale, con la messa in opera del cantiere, non ha fatto che accentuare;

nel progetto presentato non viene affrontato il problema della relazione tra contatti tettonici ed eventuale fuoriuscita di gas, nonostante l'area sia notoriamente ricca di idrocarburi e che l'impermeabilizzazione del fondo della discarica potrebbe portare alla formazione di sacche di gas al di sotto dell'impianto stesso. Sono inoltre riportati tre diversi valori del coefficiente di permeabilità K del terreno (uno derivante da prove in sito uno da campioni indisturbati e uno da campioni rimaneggiati) e, per suffragare l'assenza di circolazione idrica profonda, viene assunto il valore ottenuto dall'esame del campione rimaneggiato, invece di quello in sito, e i parametri di verifica della caratterizzazione geotecnica sono stati ottenuti da campioni non risultanti dai sondaggi, ma prelevati manualmente da saggi effettuati con escavatore e quindi senz'altro rimaneggiati;

non è stata effettuata nessuna considerazione o analisi in merito alla deformazione del versante, costituito da materiali argillosi soggetti a fenomeni deformativi, sotto l'azione del peso del materiale da depositare in discarica, nonostante a monte dell'area prescelta sia presente un gasdotto;

la regione Emilia-Romagna, attraverso il parere n. 7 del 1994 del comitato tecnico consultivo, nell'agosto 1994 indicava che l'area in oggetto era compresa all'interno di una zona individuata dal piano paesistico regionale (articolo 32) come « area di studio » e sottolineava che pertanto la realizzazione dell'impianto doveva essere vincolata ad uno « studio di compatibilità ambientale »;

la « relazione di compatibilità ambientale » presentata dal Consorzio Gma per quanto concerne l'impatto della discarica sulla qualità dell'aria riconduce il problema esclusivamente alla produzione di biogas, sottovalutando la produzione di molecole volatili durante la fase di riempimento e, secondo un parere del dipartimento di scienze ambientali dell'università degli studi di Parma, mostra « un modesto livello conoscitivo »;

esiste una relazione tecnica commissionata dai comitati di Ozzano Taro, Forno Taro, Riccò e Sala Baganza che attesta l'esistenza di concreti elementi per ritenere inidonea l'area prescelta per ospitare la discarica -:

se non ritenga opportuno accertare la regolarità dell'autorizzazione concessa dalla provincia di Parma al consorzio Gma per l'inizio dei lavori finalizzati alla realizzazione della discarica di Monte Ardone;

se non ritenga necessario sottoporre il progetto ad una revisione critica da parte di soggetti estranei alle parti in causa;

se non ritenga indispensabile istituire un comitato di controllo che vigili sull'esecuzione dei lavori, sul rispetto dei parametri di sicurezza e sulla salvaguardia dell'ambiente. (4-07135)

CARDIELLO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il signor Giovanni Fimiani, imprenditore, nato a Castel San Giorgio (Salerno) il 5 novembre 1942 e residente in Roma, in via della Marcigliana n. 532, in data 13 giugno 1995 presentava denuncia-querela alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma contro il professor Romano Prodi - presidente dell'Iri all'epoca dei fatti - e l'ingegner Carlo De Benedetti, presidente della Buitoni Spa, all'epoca dei fatti, relativa alla vendita della Sme al gruppo di Carlo De Benedetti Buitoni Spa;

detto procedimento penale portante i numeri: protocollo 7083/95 R.G. 10682/95 veniva assegnato al pubblico ministero dottoressa Giuseppa Geremia;

sugli organi di stampa nazionali, verso la fine del mese di novembre 1996, sono apparse notizie secondo le quali il suddetto procedimento penale sarebbe stato rubricato contro ignoti e che il Fimiani sarebbe stato considerato parte danneggiata ma non offesa, con conseguente carenza del suo diritto ad essere avvisato sia della richiesta di proroga che dell'istanza di archiviazione;

il Fimiani ha notificato in data 1° dicembre 1996 la propria posizione al capo della procura della Repubblica di Roma, al pubblico ministero dottoressa Giuseppa Geremia, al capo dell'ufficio giudice per le indagini preliminari dottor Landi, ed ha chiesto che gli organi predetti ordinino la notifica degli avvisi sia di proroga che di richiesta di archiviazione al suo domicilio legale;

meraviglia la rubricazione contro ignoti, perché il Fimiani nell'atto ha chiaramente espresso la volontà di perseguire penalmente il professor Romano Prodi e l'ingegner Carlo De Benedetti, che, secondo lo stesso, agirono in unione con altre persone allo scopo di vendere la Sme da parte dell'Iri con operazioni poco chiare e non trasparenti;

nella denuncia-querela si evidenziano fatti qualificabili come: abuso di ufficio, truffe, appropriazione indebita, mancate esecuzioni di ordini della pubblica amministrazione e dell'autorità giudiziaria —:

se intenda accertare, mediante apposita ingiunzione, se da parte dell'ufficio della Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma sia stata seguita la procedura prevista dal vigente codice di procedura penale e se vi siano state omissioni da parte di qualche ufficio penalmente rilevanti. (4-07136)

MIGLIORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la scuola di sanità militare è stata fondata a Firenze nel 1882;

agli inizi degli anni '90 era stato programmato lo sviluppo della relativa attività scientifica, ma per la politica di ridimensionamento sono stati invece sospesi i corsi per l'accademia di sanità militare, al contempo provvedendo al trasferimento a Roma di uno dei corsi più prestigiosi —:

per quali motivi la fase teorica del cinquantanovesimo corso di formazione per ufficiali medici dell'esercito sia stata

trasferita presso l'ospedale militare del Celio di Roma, comportando ciò l'oneroso trasferimento da Firenze dei relativi insegnanti e quali iniziative urgenti si intendano assumere per ribadire, potenziandola, la sede di Firenze quale sede storica, effettiva e funzionale della scuola di sanità militare. (4-07137)

EDUARDO BRUNO e LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Firenze ha stabilito la chiusura della succursale della scuola media « Carducci », sita in piazza Santa Croce;

se questa scuola chiudesse, all'interno dei viali di circonvallazione non esisterebbe più alcuna scuola media, ad esclusione della « Machiavelli », che comunque si trova in oltrarno e molto sbilanciata ad ovest della città;

le due scuole che insistono sui viali, e nello specifico la « Carducci », hanno un bacino d'utenza che copre sia i residenti nella cinta muraria che nei comuni limitrofi; questi ultimi si potrebbero definire residenti *part-time*, figli di genitori che svolgono la propria attività lavorativa in città e che, per ragioni logistiche, hanno la necessità di iscriversi in queste scuole;

la sede centrale della scuola media « Carducci » è ormai oltre i limiti della propria capacità ricettiva e di funzionamento: sono state recuperate stanze utilizzate per laboratori e trasformate in aule, non esiste uno spazio libero per attività diverse, la palestra è insufficiente e verosimilmente non definibile come « palestra scolastica », il percorso di sicurezza è bloccato per la presenza di banchi;

l'edificio di piazza Santa Croce, al contrario, è uno dei pochi edifici del centro storico nato con la specifica destinazione scolastica, è interno alla zona a traffico limitato, quindi libero, per quanto possi-

bile, da inquinamento acustico e atmosferico, ed è raggiungibile a piedi da gran parte delle zone del centro;

i genitori degli alunni del « Carducci », che hanno promosso una raccolta di firme, chiedono al sindaco di Firenze, al provveditore agli studi e al Ministro della pubblica istruzione di mantenere la sede di piazza Santa Croce, per far sì che Firenze non sia una « città vetrina », ma un luogo dove le famiglie possano vivere e produrre cultura, evitando di disperdere quel tessuto sociale senza il quale, forse, non sarebbe mai stata il centro propulsore della civiltà umanistica —:

come intenda intervenire per accogliere le legittime richieste dei cittadini di Firenze e per realizzare concretamente quel progetto di Firenze, discusso in campagna elettorale e intorno al quale ha raccolto l'ampio consenso della cittadinanza, il quale, attraverso il recupero abitativo e dei servizi correlati del centro storico e la valorizzazione delle attività occupazionali tradizionalmente presenti, mira alla trasformazione della città, in ogni sua parte, in un luogo di vita dei cittadini. (4-07138)

MIGLIORI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

i diplomi universitari, cosiddette « lauree brevi », sono stati attivati in Italia successivamente alla emanazione della legge n. 341 del 1990 « riforma degli ordinamenti didattici universitari »;

le scuole dirette a fini speciali istituite dalle università vennero automaticamente trasformate in diploma universitario;

a parte il settore medico, allo stato dei fatti non esiste alcuna regolamentazione della figura del diplomato universitario che ne permetta il conseguente accesso ai pubblici concorsi e/o alla vita professionale;

di fatto sono risultati lettera morta i commi 5 e 6 dell'articolo 9 della suddetta

legge, laddove si prevedono i decreti attuativi inerenti i suddetti concreti sblocchi operativo-funzionali e concorsuali nonché le relative equipollenze coi diplomi di laurea di tali diplomi universitari —:

quali urgenti iniziative, ed in quali tempi, si intendano assumere per l'emanazione di suddetti regolamenti onde non vanificare totalmente l'operatività e la credibilità di tali diplomi universitari previsti dalla legge n. 341 del 1990. (4-07139)

DALLA ROSA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la compagnia aerea Alitalia continua ad effettuare operazioni antieconomiche, e soprattutto non garantisce un efficiente servizio di trasporto;

i collegamenti aerei sulla tratta Roma-Venezia-Roma sono molto limitati —:

come mai la compagnia di bandiera non tenga in debita considerazione una zona, come quella del Nord-Est, considerata a grande capacità imprenditoriale e che viene presa ad esempio quale modello di sviluppo. (4-07140)

RAFFAELLI, LORENZETTI, GIORDANO e GIULIETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i sindaci di Spoleto e di Orvieto, con nota congiunta datata 2 novembre 1996, protocollo n. 13762, hanno sottoposto al Ministro di grazia e giustizia e al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura una proposta tendente a perseguire l'obiettivo di una più razionale ed efficiente amministrazione della giustizia in Umbria e a salvaguardare e potenziare il ruolo di sedi decentrate quali quelle di Spoleto e di Orvieto, appunto obiettivamente sottovalutate a causa dei limiti troppo angusti delle attuali rispettive circoscrizioni giudiziarie. Lo stesso consiglio regionale dell'Umbria ha dato il proprio

assenso all'allargamento delle circoscrizioni giudiziarie, consentendo con ciò il sicuro alleggerimento (pari a quasi un terzo) degli attuali carichi di lavoro per il tribunale di Perugia, oberato da tempo da processi di rilevanza nazionale;

i consigli comunali di Orvieto e Spoleto sollecitano che siano tempestivamente colmate le gravi lacune registratesi nell'organico dei magistrati ed in quello del personale amministrativo presso i rispettivi tribunali;

presso il tribunale di Orvieto risultano tuttora vacanti un posto su quattro, di cui un posto di sostituto presso la procura della Repubblica e uno di pretore; presso il tribunale di Spoleto risultano tuttora vacanti un posto di sostituto procuratore, uno di vicepretore e diverse unità amministrative;

tali «vacanze» rendono estremamente difficoltosa la stessa costituzione dei collegi giudicanti (almeno per quanto riguarda il tribunale);

dal funzionamento delle sedi «minori» di giustizia può pervenire un effettivo contributo al decongestionamento delle sedi «maggiori» di Perugia e di Terni;

tale situazione procura un rilevante stato di disagio e di grande preoccupazione per le oggettive difficoltà nelle quali sono chiamati quotidianamente a lavorare i magistrati e l'intero personale del tribunale e della procura della Repubblica —:

se non si ritenga opportuno, in accordo con il Consiglio superiore della magistratura, provvedere urgentemente alla copertura dei posti citati, tuttora vacanti;

se intenda rendere noto lo stato delle procedure in atto per affrontare e risolvere i problemi citati;

se non ritenga opportuno convocare un urgente incontro con le istituzioni locali interessate. (4-07141)

**BAMPO.** — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la società Alitalia, tra i disservizi alla propria clientela, fornisce anche la distribuzione mattutina di giornali quotidiani;

tra le testate ordinariamente disponibili a bordo degli aeromobili di linea è reperibile il quotidiano *l'Unità*, unico organo ufficiale di un partito politico;

tale situazione comporta una disparità di trattamento verso le altre formazioni politiche;

tale fatto suggerisce che possa intercorrere un rapporto non ortodosso, o comunque di favore, che lascia presupporre contropartite politiche da parte del Pds —:

se non ritengano di provvedere affinché l'Alitalia proponga a tutti i partiti di acquisire alle medesime condizioni copie del loro organo ufficiale di stampa, per i propri voli interni ed internazionali;

se, nel caso di mancato recepimento dell'indicazione di cui sopra, non ritengano di segnalare tale questione all'autorità *Antitrust*. (4-07142)

**MAURA COSSUTTA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, individua nel coordinamento delle regioni e nelle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale le parti abilitate alla stipula dell'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale;

il recente contratto collettivo nazionale di lavoro (decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996), che regola i rapporti dei medici di medicina generale con il servizio sanitario nazionale, individua, all'articolo 16, l'osservatorio consultivo permanente, costituito in maniera paritetica tra organizzazioni sindacali e parte pubblica, con tre membri nominati dalle regioni e due dal ministero della sanità, come unico organismo deputato ad esami-

nare le eventuali questioni interpretative ed applicative del contratto collettivo nazionale di lavoro;

in attesa della costituzione dell'osservatorio consultivo permanente, le uniche parti abilitate ad interpretare e, eventualmente, modificare ed integrare il citato contratto collettivo nazionale di lavoro sono quelle previste dalle norme di legge, e cioè la delegazione delle regioni e le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996 -:

quali siano i motivi per cui il Ministro della sanità con circolare n. 100/910.03/8212 del 2 dicembre 1996, abbia dato disposizioni unilaterali alle regioni che stravolgono i contenuti dell'accordo collettivo nazionale recepito con decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, nel senso di riaprire le graduatorie e valutare il corso di formazione in medicina generale prima che lo stesso sia ancora conseguito, penalizzando in questo modo decine di migliaia di medici per favorirne poche migliaia;

quali siano i motivi per cui i dirigenti dell'ufficio speciale formazione medicina generale del ministero della sanità abbiano unilateralmente dato una interpretazione scorretta, con nota del 4 dicembre 1996 n. 900/US/2 7/3/704, delle norme vigenti, per favorire coloro che frequentano il corso di formazione in medicina generale, invitando l'assessorato alla sanità della regione Calabria a considerare decaduta l'incompatibilità con altri rapporti di lavoro, che invece la legge prevede per i frequentatori del corso di formazione;

quali connessioni esistano tra il telegramma della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) del 26 novembre 1996, ripreso nei contenuti anche dalla pagina 535 di *Televideo Rai 3* del Lazio, con cui si chiedevano interventi a favore della categoria dei medici frequentatori del corso di formazione in medicina generale nel senso sopra citato e la circolare poi effettivamente emanata in data 2 dicembre 1996 dallo stesso Ministro della sanità;

se e quali rapporti esistano tra il sopra citato ufficio speciale formazione medicina generale del ministero della sanità e il dottor Antonio Panti a cui, in qualità di presidente dell'ordine dei medici di Firenze, non si sa per quale motivo, lo stesso ufficio del ministero ha sentito il dovere di inviare per conoscenza copia della citata n. 900. U.S./2.7/3/704 del 4 dicembre 1996, indirizzata alla regione Calabria;

se l'invio della nota al dottor Panti non sia invece legata al suo ruolo di presidente della Fimmg e, in questo caso, perché sia stato coinvolto un solo sindacato tra i tanti firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro. (4-07143)

**BORGHEZIO.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i risultati degli esami di abilitazione alla professione di procuratore legale della sessione 1995 ripropongono lo scandaloso *gap* fra i dati percentuali dei promossi di alcune importanti sedi meridionali e quelli delle sedi del nord;

a Reggio Calabria si è infatti registrata una percentuale di promossi dell'88,6 per cento, a Bari del 75,49 per cento, mentre a Catanzaro i risultati definitivi, considerando l'esito delle prove scritte, vedranno promossi quasi il 90 per cento degli aspiranti procuratori legali -:

se non ritenga che la situazione di evidente disparità di trattamento, che penalizza i candidati delle sedi in cui la percentuale dei promossi è estremamente bassa, ad esempio Brescia (24,08 per cento), Genova (32,05 per cento), Milano (36,58 per cento), Torino (26,45 per cento), Trento (35,75 per cento), rappresenti la prova evidente di una scelta, assolutamente inaccettabile, finalizzata per motivi politico-clientelari a creare aree di « parcheggio » per i giovani provenienti dalle università meridionali, che sfornano a getto continuo laureati a pieni voti, anche a costo di causare — come autorevolmente denunciato dal Consiglio nazionale forense

— « un generale e costante abbassamento di livello deontologico e di preparazione professionale »;

se sia al corrente che, in dette « sedi-scandalo », sia nata e prosperi persino una fiorente industria per lo sfruttamento dello « aspirante procuratore legale » proveniente dalle sedi del nord, nelle quali l'esame di procuratore legale è sempre stato e continua ad essere un esame serio. (4-07144)

**POLI BORTONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a seguito del blocco dell'aeroporto di Linate, l'Alitalia ha presentato un esposto-denuncia alla procura di Milano contro i comitati dei produttori di latte, nel quale annuncia di voler chiedere ai Cobas miliardi di danni come risarcimento per i miliardi persi a causa dei blocchi;

se alcuni disagi i passeggeri hanno avuto per i Cobas, tantissimi disagi i passeggeri hanno avuto nel tempo, ed hanno, a causa di scioperi, cancellazioni improvvise di voli, e ritardi inspiegabili dell'Alitalia;

quali iniziative intendano assumere perché uguale risarcimento sia assicurato ai passeggeri per i disagi loro procurati dall'Alitalia. (4-07145)

**BRANCATI, GALATI, LEONE DELFINO, LENTO, OLIVO, VOLPINI, SINISCALCHI, ROMANO CARRATELLI, SARACA, VILLETTI e LUCIDI.** — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

tutto il complesso della fondazione San Raffaele del monte Tabor è localizzato a pochissimi chilometri da Tor Vergata, in Roma;

l'attività clinica della seconda università di Roma è attualmente dispersa su tutto il territorio cittadino (Sant'Eugenio, Columbus, *European Hospital*);

esistono varie professionalità prive di strutture cliniche perché le attuali sono carenti;

il completamento e l'attivazione del policlinico di Tor Vergata non è prevedibile che possano essere definiti in breve medio termine;

la proliferazione delle facoltà di medicina nell'area romana (e la soluzione La Sapienza-San Raffaele rappresenta l'istituzione di una nuova facoltà) è un non senso, dal momento che per i prossimi anni si prevede per questa facoltà un numero di iscritti pari a ottocento-mille unità l'anno, le cui esigenze potrebbero essere soddisfatte dalle quattro facoltà già esistenti —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per ottenere che, nell'ambito delle procedure previste dalla legge e nel rispetto delle autonomie degli atenei universitari, si pervenga ad un riassetto universitario organico e funzionale non solo per Roma Capitale, ma anche per la popolazione studentesca (e quindi per le rispettive famiglie), che da circa quindici anni subisce gravi disagi per coprire decine di chilometri per poter assistere alle lezioni e partecipare alle esercitazioni tecnico-pratiche presso l'ateneo di Tor Vergata. (4-07146)

**MIGLIORI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la società Stimet di Bibbiena (Arezzo), operante nel settore dei prefabbricati, versa in stato di gravissima crisi;

la Stimet risulta posseduta in massima parte di società *off shore* con sede nei cosiddetti « paradisi fiscali »;

la Stimet, a sua volta, possedeva parte del capitale Stiarm, operante nel settore delle traversine ferroviarie;

la Stiarm era posseduta anche, mediante controllate, dalla cooperativa Lavori ferroviari, aderente alla Lega delle cooperative;

la Stiarm è stata dichiarata fallita;

la cooperativa Lavori ferroviari risulta essere in amministrazione controllata;

l'intreccio a scatole cinesi Stiarm-Stimet-società estere, che pure coinvolge la Lega delle cooperative, con conseguente *crack* finanziario, è meccanismo noto al mondo finanziario e politico, nonché giudiziario del nostro Paese, e sembra corrispondere, per certi versi, a schemi sui quali, a quanto riportano le cronache, sta indagando la procura della Repubblica di Venezia ed altre sedi giudiziarie italiane;

detto schema in generale commistiona interessi politici, finanziari, di singoli imprenditori che operano attraverso società estere, di ben individuati gruppi politici e di istituti bancari, in un meccanismo perverso e, anche se legale, per lo più distorsivo delle regole del mercato e dell'economia e che finisce per riflettere, negli ambiti di operatività, flussi negativi per il lavoro, l'occupazione, l'impresa;

nel caso Stimet, le passività a breve ammonterebbero, secondo l'analisi dell'ultimo bilancio depositato, a circa cinquantasei miliardi di lire, di cui oltre il cinquanta per cento di debiti bancari a breve, e le passività complessive a circa settanta miliardi e che la situazione risulta aggravata da garanzie per diciannove miliardi prestate a favore della posseduta Stiarm (fallita);

l'esercizio 1995 si è chiuso per Stimet con una perdita reale di circa otto miliardi e, per lo stesso periodo, la gestione economica è negativa per cinque miliardi circa;

la Stimet occupa circa centosettanta dipendenti ed è inserita in un contesto produttivo (prefabbricati) localizzato in

larga parte nella stessa vallata (Casentino) in cui operano anche aziende di valenza internazionale;

da notizie di stampa si apprende che la cooperativa tessile di soci sembrerebbe interessata alla rilevazione della maggioranza di Stimet e che l'operazione sarebbe gestita da una società di gestione finanziaria, Euroetruria;

appare quantomeno singolare che un'azienda, operante nel settore del tessile, possa interessarsi ad operazioni economico-finanziarie estranee alle sue competenze, e la sua natura di cooperativa ed i suoi legami fanno sorgere numerosi e inquietanti interrogativi;

i soggetti partecipanti a questa pretesa operazione di salvataggio, nel loro complesso, fanno sorgere più di una domanda, sia presi singolarmente, sia inseriti nel contesto, sia nel loro complesso;

ulteriori interrogativi muovono dalla constatazione che non risultano coinvolte nessuna delle aziende dello stesso settore, pur numerose in Casentino;

la presenza a vario titolo nella vicenda di società estere *off shore* della Lega delle cooperative, delle procedure giudiziarie (fallimento Stiarm e amministrazione controllata «coop», Lavori ferroviari), di interessi politici, ed inoltre l'entità enorme dei debiti e la pessima gestione, richiederebbero trasparenza massima. Inoltre la salvaguardia degli interessi sociali in campo suggerirebbe investimenti di tipo diverso per la riconquista dell'occupazione e piani operativi sinergici, con capitali finalizzati alla produzione e non al salvataggio dei contenitori societari e degli interessi (multiformi) che vi sono connessi;

appare fuor di discussione che la valenza economico sociale della questione, gli interrogativi che essa pone, l'importanza delle soluzioni delle problematiche, che deve tenere presente in via primaria le questioni occupazionali e la tenuta del mercato di competenza, la dislocazione dell'azienda in una vallata già tanto penalizzata, non possono veder estranea la

giunta regionale, sia a livello di informativa, sia, se del caso, in quello di intervento positivo e di denuncia di possibili anomalie —:

se non intenda assumere tutte le possibili informazioni sulla questione, al fine di garantire correttezza e trasparenza sulla vicenda;

se non intenda attuare interventi e di che tipo sulla questione Stimet, incidente in modo evidente nel contesto dell'assetto dell'economia regionale della Toscana. (4-07147)

VASCON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

attualmente è in fase di svolgimento la campagna pubblicitaria per il rinnovo dell'abbonamento alla televisione di Stato;

sulle reti Rai, nell'ambito di tale campagna pubblicitaria viene più volte proposto uno spot in cui, tra l'altro, appare un usciere, dipendente dell'Ente Poste, intento nella lettura di un giornale durante l'orario di lavoro mentre numerose persone sorridenti e felici fanno la fila per rinnovare l'abbonamento Tv;

ad avviso dell'interrogante, tale messaggio pubblicitario, se ad alcuni può apparire ironico e divertente, suona invece diseducativo nei confronti degli spettatori e offensivo nei confronti di tanti impiegati del comparto pubblico che, in orario di lavoro, preferiscono fare il proprio dovere anziché leggere il giornale;

non si comprende per quale motivo lo spot, totalmente incentrato sulla esaltazione dei programmi di evasione e d'intrattenimento, non intenda creare aspettative e non sottoscriva alcun impegno da parte dell'azienda di Stato in termini di prodotto di qualità e di servizio pubblico —:

se ritengono corrisponda ai criteri di correttezza e veridicità la rappresentazione

della gioiosa adesione degli abbonati al pagamento del canone, stanti le attuali condizioni di complessiva pressione fiscale cui è sottoposto il contribuente;

se non si ritenga opportuno intervenire a difesa del consumatore, definendo con chiarezza la natura stessa dell'abbonamento televisivo, tassa di concessione e non più canone, che permane ambigua e confusa nei dialoghi tra i diversi personaggi dello spot. (4-07148)

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:

in provincia di Parma, a seguito dei lavori di ammodernamento della autocamionale della Cisa e delle strade statali nn. 308 e 523, Fondovalle Taro e Passo di Centocroci, sono stati realizzati interventi invasivi nell'alveo del fiume Taro, non sempre approvati preventivamente dalla competente autorità idraulica (« nulla osta idraulici »);

in particolare, in corrispondenza dell'abitato di Borgo Val di Taro sarebbe stata realizzata, in sponda sinistra del fiume e all'interno dell'area golenale, la nuova sede della strada statale, riducendo la naturale sezione idraulica di deflusso oltre il limite di sicurezza consentito, anche in riscontro alle quote di massima piena registrate durante l'evento calamitoso del 1984;

proprio per ottenere tali autorizzazioni idrauliche, l'Autocamionale della Cisa, esecutrice dei lavori su concessione Anas, e il progettista, la società Sina spa di Milano, per giustificare questo che si potrebbe definire uno scempio idrogeologico, parrebbe abbiano interpellato un professionista, luminare del Politecnico di Milano, affinché manovrando su coefficienti di sicurezza e sulla pendenza e sulla velocità dell'acqua, potesse dimostrare, senza alcun franco di sicurezza, la congruenza della sezione idraulica rimasta dopo l'in-

tervento rispetto alla portata di massima piena, tralasciando però di verificare quali sarebbero state le conseguenze a monte dell'abitato, ammesso e non concesso che la velocità dell'acqua raggiungesse il valore di calcolo, e quali esondazioni sarebbero state causate dalla strettoia di valle —:

nell'esecuzione del ponte Taro 1° — del lotto Fornovo-Citerna relativo agli ammodernamenti della Autostrada della Cisa — sono state realizzate le fondazioni e le pile di alveo senza la preventiva autorizzazione dell'ex Genio civile, ora ufficio provinciale di difesa del suolo, e tale esecuzione ha comportato uno sbarramento superficiale e di subalveo al deflusso delle acque, per inadeguatezza delle luci delle campate del ponte e per la loro dislocazione geometrica errata rispetto il corso naturale del fiume: ciò pare evidenziato anche dalla deviazione della linea di deflusso delle acque verso la sponda sinistra del fiume con gravi fenomeni di erosione e scalzamento e con prevedibile necessità futura di un oneroso pannello a protezione —:

se il Governo, accertata la veridicità di quanto sopra esposto, anche alla luce degli eventi alluvionali che nel recente passato (1981) e negli ultimi tempi hanno colpito la provincia di Parma, nonché diverse regioni del nord, non ritenga di nominare una commissione di inchiesta, con la funzione di verifica sotto il profilo tecnico e procedurale la regolarità del rilascio delle necessarie autorizzazioni idrauliche e della legittimità dell'operato dei vari burocrati della pubblica amministrazione, onde verificare altresì se nelle procedure progettuali e costruttive si possano ravvisare responsabilità di ogni natura per le quali sia opportuno che le competenti autorità intervengano. (4-07149)

TABORELLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premezzo che:

la linea ferroviaria Como-Lecco è stata una delle prime linee attive nella

regione Lombardia ed ha consentito alle popolazioni residenti di elevare il proprio tenore di vita favorendo la crescita sociale ed economica;

in una zona ad alta densità abitativa quale quella attraversata dalla linea ferroviaria Como-Lecco-Como, il treno costituisce l'unico elemento di un significativo servizio pubblico di trasporto per raggiungere le sedi scolastiche e di lavoro;

i nodi ferroviari di Molteno e di Merone sono importanti punti di intersezione tra le linee FS e FNM Como-Lecco-Como, Lecco-Sesto San Giovanni-Lecco, Milano-Asso-Milano; il tratto di linea Merone-Molteno è indispensabile per un efficace utilizzo delle tre importanti linee;

attualmente, dalla stazione di Casalletto-Roggeno è possibile utilizzare otto corse giornaliere per Lecco (ore 6.39, 7.30, 13.10, 14.13, 17.10, 18.11 e 19.10) e sei corse giornaliere per Como (ore 6.48, 11.35, 13.34, 14.33, 17.34 e 19.34);

la direzione regionale delle ferrovie ha manifestato l'intenzione di sopprimere una serie di corse anche sulla linea Como-Lecco-Como, riducendo da otto a tre le corse giornaliere per Lecco (ore 13.10, 14.13 e 17.10) e da sei a tre le corse per Como (ore 6.48, 11.35 e 13.34);

la linea Como-Lecco-Como è oggetto di periodici tentativi di ridimensionamento tendenti forse alla sua definitiva chiusura;

tale condotta è da intendersi priva di responsabilità e buon senso, in quanto le infrastrutture lombarde al servizio delle modalità sono oltremodo carenti rispetto alle esigenze, ed il ridimensionamento o la soppressione di servizi di trasporto pubblico esistenti non farebbero altro che aggravare la situazione, già critica, della viabilità a Lecco ed a Como, appesantendo il problema dei posteggi, costituendo ulteriore acutizzazione di fenomeni di inquinamento atmosferico e costringendo ad ingenti spese di pubblico denaro per un inevitabile sviluppo del trasporto privato su strada;

la soppressione di tali corse risulta inoltre inopportuna nei confronti della realtà lombarda, tenuto conto che le stesse ferrovie dello Stato hanno avviato un accordo con le FNM per realizzare un servizio ferroviario regionale capace di aumentare le produttività delle risorse, incrementare la qualità dei servizi e garantire i livelli occupazionali —:

quali iniziative abbia intenzione di assumere in merito a tale problema;

se la direzione regionale delle ferrovie dello Stato non possa rinunciare alla soppressione di corse sulla linea Como-Lecco-Como;

se non sia possibile ed opportuno non solo evitare che ulteriori corse della linea Como-Lecco-Como vengano soppresse, ma iniziare anzi una politica di intensificazione delle corse lungo questo tratto ferroviario di vitale importanza;

se possa dunque intervenire affinché le soppressioni vengano evitate e si provveda eventualmente a un incremento del numero delle corse nel tratto ferroviario Como-Lecco-Como. (4-07150)

**MATRANGA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i portatori di *handicap* vanno sostenuti e sollecitati allo studio, per meglio garantire un loro inserimento nella società;

la legge n. 104 del 1992 (articolo 12, commi 2 e 5, ed articoli 13 e 14, comma 1-c) garantisce il diritto allo studio per i portatori di *handicap* nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie;

l'ordinanza n. 80, emanata dal Ministero della pubblica istruzione in data 9 marzo 1995, stabilisce che i portatori di *handicap* psichico debbono essere valutati in base al piano educativo individuale, e che, per poter partecipare agli esami di qualifica o di maturità, debbono essere valutati in base ai programmi ministeriali —:

se non consideri tale ordinanza in netto contrasto con la legge dello Stato, e se non ritenga che essa determini altresì un'ostruzione al proseguimento agli studi degli stessi. (4-07151)

**DEL BARONE.** — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con decreto-legge 8 agosto 1991, n. 257, è stata attuata la direttiva comunitaria recante la modifica della normativa in tema di specialisti in formazione e si è prevista, all'articolo 2, una programmazione triennale del « numero di specialisti da formare di ogni anno, sulla base di esigenze sanitarie del Paese e tenuto conto delle capacità ricettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate »;

con i decreti-legge 21 aprile 1995 e 17 maggio 1995, in assoluta noncuranza del numero annuale dei laureati in medicina (novemila e più all'anno), è stato fissato in seimilacinquecento il numero degli specialisti da formare in Italia nel triennio 1994-1997;

nell'anno 1994-1995 sono stati attivati solo 4.965 posti con una riserva al tetto massimo di 1.535;

i successivi decreti del 21 giugno 1995 e del 21 dicembre 1995, riconfermando i 4.965 posti dell'anno precedente, hanno ribadito l'inferiorità di 1.535 posti rispetto ai 6.500 previsti per il triennio 1994-1997;

con decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 255, venivano sanate le posizioni dei non abilitati vincitori di concorso, affermandosi che, « limitatamente all'anno accademico 1995-1996, i laureati in medicina e chirurgia collocati utilmente nelle graduatorie sono ammessi in soprannumero alle scuole predette anche se sprovvisti del titolo di abilitazione all'esercizio professionale, purché lo conseguano entro il primo semestre di corso »;

con l'allora Ministro Salvini si risolse la situazione in maniera paradossale ed arbitraria, prevedendosi che tali posti in

soprannumero « sono assorbiti e portati in detrazione dalla ripartizione delle scuole medesime per l'anno accademico 1996-1997 » -:

se non intendano, con un atto che potrebbe intendersi di giustizia distributiva, offrire ai tanti giovani medici che aspirano alla specializzazione uno sbocco idoneo a risolvere la loro pesante situazione, evitando una evidente sperequazione legata al finanziamento di circa 1.400 miliardi offerto ai sanitari dell'anno accademico 1995-1996 ed al niente, per quello che si prospetta, a quelli dell'anno 1996-1997;

se non intendano fare in modo che si rispetti il diritto allo studio attraverso l'acquisizione di una specializzazione, di fatto ora negata, senza la quale ai laureati in medicina e chirurgia viene offerto il nulla lavorativo;

se, ed in maniera definitiva, non ritengano di risolvere il problema delle scuole di specializzazione, eliminando strani concetti di minore (1996-1997) o maggiore urgenza (1995-1996) per l'ammissione ai corsi degli specializzandi.

(4-07152)

**RUSSO, COLA e CESARO.** — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nel 1986 la provincia di Napoli fu dichiarata area ad alto rischio ambientale;

nell'area di Acerra (Napoli) insistono sedici insediamenti industriali, di cui otto operanti nel settore della chimica, e tra essi lo stabilimento Montefibre;

nel passato la Montefibre ha utilizzato per il suo ciclo di lavorazione fluidi diatermici e trasformatori Pcb, così come si evidenzia anche dalla mappa dei rischi industriali del territorio multizonale (ex Usl 27) per i bienni 1988-1989 e 1990-1991, a cura dell'ingegner Santamaria;

tale ultima relazione è posseduta anche dall'amministrazione comunale di Acerra;

il Pcb è causa di gravi malattie e fonte di inquinamento ambientale e, se sottoposto all'azione del fuoco, produce composti altamente tossici, quali la diossina;

L'Osservatorio Vesuviano, con relazione del direttore del 20 aprile 1990, concludeva rilevando che: « le anomalie termiche sul territorio esaminato sono correlate a processi di inquinamento delle falde più superficiali dovute ad immissioni di acqua ad alta temperatura in falda attraverso pozzi rovesci o canalizzazioni in terreni permeabili »;

è difficile credere che quel fenomeno fu causato dall'acqua bollente delle pentole delle massaie locali;

furono successivamente ritrovati 52.000 bidoni tossici e nocivi all'interno dello stabilimento Montefibre di Acerra;

a seguito del ritrovamento e della denuncia il direttore *pro tempore* dello stabilimento fu condannato a margine del processo 37651/91 RGNR, pretura di Napoli;

la dottoressa Aloj Totaro, docente di ecologia presso l'Università di Cosenza, incaricata dal comune di Acerra, concludeva confermando: 1) una situazione generalizzata di degrado e di alterazione generale degli ecosistemi, in grado tra l'altro di innescare fattori di rischio capaci di indurre diverse forme di patologia ambientale fra i cittadini; 2) che le problematiche che alterano l'assetto ambientale del territorio del comune di Acerra possono ascrivere a fenomeni degradativi dell'ambiente naturale ed antropico, indotti dagli insediamenti industriali, in particolare dalla Montefibre e dall'Alfa Lancia;

il comune di Acerra a tutt'oggi ancora non ha iniziato le procedure tese all'azione di risarcimento del danno ambientale;

lo stabilimento Montefibre di recente ha ottenuto licenza autorizzativa dal comune di Acerra per l'ampliamento di un impianto chimico integrato (Nifa);

è stata accertata la decimazione di un intero gregge di pecore che pascolava a ridosso dello stabilimento Montefibre di Acerra;

la causa di mortalità per tumori elaborata dal « registro dei tumori » della ex Usl 27 di Pomigliano evidenzia come la mortalità per tassi grezzi nell'ultimo decennio (1980-1990) sia in aumento esponenziale (tumori polmonari ed epatici);

negli anni addietro la mortalità per tumori in questi territori era largamente inferiore alla media delle aree del Nord industrializzato;

questa differenza si è ridotta in breve volgere di tempo e questo preoccupa oltre misura per la previsione di ciò che accadrà nel prossimo futuro;

la direzione dello stabilimento di Acerra si è affannata a smentire categoricamente ogni accostamento allo stabilimento di Porto Marghera —:

quali controlli siano stati effettuati per verificare la correttezza delle lavorazioni dello stabilimento Montefibre di Acerra;

quanti e quali siano stati i controlli effettuati negli ultimi due anni alle emissioni in atmosfera;

quali siano le azioni di tutela dell'ambiente promosse dalla provincia di Napoli e dal comune di Acerra nell'area Acerra-Nola;

se vi fu inquinamento delle falde a seguito del ritrovamento dei cinquantaduemila bidoni tossici;

se risulti cosa abbiano fatto la provincia di Napoli ed il comune di Acerra a seguito del processo che ha portato alla condanna del direttore *pro tempore* della Montefibre di Acerra;

quali iniziative concrete si intendano adottare per la tutela della salute in una area così vasta;

se non si ritenga di investire l'Istituto superiore di sanità per verificare la situa-

zione, monitorare le tipologie di patologie ed attivare un piano concreto di prevenzione;

se non si ritenga di investire l'Istituto superiore per la prevenzione e la salute dei lavoratori (Ispesl) della verifica dei cicli di lavorazione e della tutela della salute dei lavoratori in un'area già così fortemente penalizzata. (4-07153)

DILIBERTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

i sovracanonici dovuti ai comuni da concessionari che utilizzano bacini imbriferi, fino all'emanazione del decreto-legge n. 396 del 20 settembre 1995, successivamente più volte reiterato (da ultimo con il decreto-legge n. 491 del 20 settembre 1996, articolo 17, comma 3), venivano pagati ai comuni ancora non consorziati (articolo 2) secondo i dettati della legge n. 959 del 1953, cui detti concessionari versavano le somme relative sul conto corrente fruttifero aperto presso la Banca d'Italia ed intestato al Ministero dei lavori pubblici, che provvedeva poi alla liquidazione agli enti aventi diritto, in base ai decreti di riparto; tutto è funzionato, fino a quella data, in maniera soddisfacente;

tuttavia, nelle more dell'avvio delle procedure di trasferimento fondi al tesoro, il pretore di Roma, a seguito di richieste di ditte creditrici della Cassa per il mezzogiorno, le cui competenze sono ora pertinenza del Ministero dei lavori pubblici, ha disposto il pignoramento dei fondi giacenti sul citato conto corrente ammontanti a circa trenta miliardi (somme versate dai concessionari dal novembre del 1994 — data dell'ultima liquidazione effettuata a comuni e consorzi — all'aprile del 1996);

dall'aprile del 1996, il Ministero dei lavori pubblici, in base al decreto-legge sopra citato, disponeva che i versamenti dei sovracanonici fossero effettuati presso il Ministero del tesoro, capo X, capitolo 3518, articolo 27, e, a tutt'ora, non è stato istituito il capitolo di uscita;

nel frattempo la federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (Federbim) riusciva ad ottenere che i consorzi già costituiti potessero avvalersi dell'incasso diretto dei sovracanon, come prevedono la legge e il decreto-legge, ed in base a ciò essi hanno iniziato, di fatto, a incassare i sovracanon direttamente dai concessionari a far data dall'aprile 1996;

ora, la stessa Federbim si sta attivando, percorrendo ogni strada disponibile, al fine di sbloccare i fondi indebitamente pignorati, dimostrando che i sovracanon non possono essere considerati fondi provenienti dalla finanza pubblica;

la situazione in atto è particolarmente grave per i comuni interessati, in quanto le somme dovute, depositate e successivamente pignorate dal Ministero del tesoro, sono già preventivate in bilancio da quelle amministrazioni;

in particolare, i comuni di Busana, Collagna e Ligonchio, in provincia di Reggio Emilia e interessati ai bacini dell'Enza e del Secchia, si trovano impossibilitati ad utilizzare le somme depositate per l'ammontare di 18.880.645 lire (Busana), 20.911.755 lire (Collagna), e di 43.834.142 lire (Ligonchio), con gravissimo danno del loro esercizio finanziario;

per quanto riguarda il 1996, nessun versamento è stato effettuato sul conto corrente nel primo quadrimestre: si presume perciò che dal maggio 1996 in poi i versamenti dovuti dai concessionari per i bacini imbriferi dell'Enza e del Secchia siano stati versati sul capitolo del Ministero del tesoro;

si precisa, inoltre, che a titolo di previsione per l'anno 1995 dovrebbero maturare, per il bacino dell'Enza, circa lire 116.000.000, e per il bacino del Secchia circa lire 403.900.000 da ripartire tra i comuni di Busana, Collagna e Ligonchio —:

se non intenda attivarsi perché possa essere revocato il pignoramento sopra ricordato ed affinché le relative somme possano essere versate rapidamente ai comuni creditori;

se non intenda predisporre una normativa agile e funzionale, che consenta il versamento diretto dei sovracanon dei bacini imbriferi dai concessionari alle amministrazioni comunali competenti.

(4-07154)

ALEMANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, recante, al capo II disposizioni circa la « proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e Asinara », è stata sancita la ristrutturazione dell'istituto penitenziario dell'isola di Pianosa e la sua chiusura entro il 31 ottobre 1997;

tale disposizione è inserita in un contesto legislativo completamente dedicato all'istituto penitenziario dell'Asinara, la chiusura del quale è specificamente giustificata dalla realizzazione del parco nazionale dell'Asinara. A tal fine è prevista anche la creazione di un'apposita conferenza di servizi. Nessun riferimento invece è fatto al costituendo parco dell'arcipelago toscano, entro il quale dovrebbe collocarsi l'isola di Pianosa, né è istituita al riguardo alcuna conferenza di servizi;

attualmente l'isola di Pianosa è abitata soltanto dal personale dipendente dal ministero di grazia e giustizia e da detenuti; entrambe le categorie non risiederanno quindi più sull'isola al momento della chiusura dell'istituto penitenziario. Nonostante ciò, continua l'attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti —:

come si giustificano gli stanziamenti per opere non solo di ristrutturazione, ma anche di adeguamento alle esigenze car-

cerarie, della struttura dell'istituto penitenziario di Pianosa, che dovrà essere chiuso fra meno di un anno;

quali tempi e quali modalità siano previste per la chiusura dell'istituto penitenziario di Pianosa e quale sia la destinazione delle opere murarie carcerarie; in particolare, se sia previsto che esse tornino di pertinenza demaniale, o viceversa restino assegnate al ministero di grazia e giustizia o, infine, siano destinate — e a che titolo — al ministero dell'ambiente, sotto la cui competenza dovrebbe nascere il parco dell'arcipelago toscano;

se Pianosa debba rientrare effettivamente nel futuro parco delle isole toscane e attraverso quale *iter* si pensi di realizzare questo inserimento;

se, a riguardo, il Governo si riprometta di istituire un'apposita conferenza di servizi che permetta un'adeguata ponderazione degli interessi in gioco, attraverso il coinvolgimento di tutte le autorità locali e nazionali interessate;

se si pensi infine di coinvolgere anche le associazioni ambientaliste operanti sul territorio, con particolare riferimento all'« associazione per la difesa isola di Pianosa », che ha appunto quale suo specifico scopo la salvaguardia e la promozione del territorio di Pianosa. (4-07155)

DE BENETTI. — *Ai Ministri dell'ambiente e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

la nave appoggio per sommergibili nucleari *Simon Lake*, per il forte maestrale che spirava nel porto della Maddalena negli ultimi giorni di dicembre 1996, ha rotto gli ormeggi;

a causa della presenza militare, alla Maddalena negli anni si sono verificati diversi altri incidenti, alcune volte con grave rischio per la popolazione e l'ambiente circostante;

le autorità italiane, compresa la Marina militare, anche in questa occasione

non sono state allertate, e pertanto sono potute intervenire solo con enorme ritardo;

sembra che un sommergibile nucleare sia stato schiacciato sul molo dalla notevole massa della *Simon Lake*, e di questo ennesimo incidente ancora non si conoscono le conseguenze;

ancora una volta, i cittadini non sanno cosa sia avvenuto e quali rischi abbiano corso o stiano ancora correndo;

più volte gli abitanti dell'arcipelago della Maddalena, e con diverse istanze, hanno chiesto agli organi competenti la chiusura della base nucleare di Santo Stefano e la riqualificazione del personale attraverso la realizzazione di progetti di valorizzazione delle risorse locali ed ambientali;

all'articolo 1, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, istitutivo del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, si legge che: « nel territorio del parco... si applicano, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo per esigenze di carattere militare, anche connesse con accordi internazionali, le misure di salvaguardia »;

di fatto il contenuto del punto 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, svuota il concetto stesso di parco, inteso come vincolo atto a promuovere ed a salvaguardare una località dai rischi di distruzione ed inquinamento, visto che non si può escludere da tali rischi la presenza di sommergibili nucleari;

da questa situazione derivano una serie di paradossi: la navigazione dei natanti verrà regolamentata per non arrecare danno all'ecosistema, i sommergibili saranno liberi di « scorazzare » nell'arcipelago; a Caprera, destinata a divenire riserva biogenetica, non si potrà, forse, neanche entrare, mentre a Punta Rossa, località dell'isola, continueranno ad essere svolte le esercitazioni militari —;

se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni;

se il Ministro dell'ambiente non ritenga di attivarsi, anche alla luce di quanto esposto in premessa, affinché venga modificato il contenuto del punto 6 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996;

quali atti intendano promuovere, ognuno per propria competenza, per fare in modo che le popolazioni locali siano messe a conoscenza dei rischi corsi e di eventuali incidenti che possono verificarsi e delle loro eventuali conseguenze;

se non ritengano di doversi attivare per « smantellare » la base nucleare di Santo Stefano e per avviare contemporaneamente la riqualificazione del personale anche attraverso la predisposizione, d'intesa con le autonomie locali, di progetti di valorizzazione delle risorse locali ed ambientali. (4-07156)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'agricoltura biologica è regolata dal regolamento CEE 2092/91; l'attuazione dei suoi articoli 8 e 9 è prevista dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220; esso stabilisce che gli operatori che producono con metodi biologici notificano l'inizio attività, o il suo prosieguo alle regioni tramite comunicazione con firma autenticata e invio per raccomandata con avviso di ricevimento;

un serio problema si sta creando in ordine all'espletamento della procedura di notifica alle regioni, derivante dal fatto che la modulistica ministeriale prevede una « dichiarazione di impegno » e i comuni, addetti all'autenticazione delle firme, non autenticano gli « impegni da assolvere », ma quelli assolti;

per risolvere l'impedimento dell'autenticazione di firma, gli agricoltori biologici o devono ricorrere alla sottoscrizione, da effettuarsi presso un notaio, con pagamento di esose spese notarili, oppure dovrebbero apporre la firma presso il comune su un

modulo difforme da quello previsto dal ministero, cambiando la predetta « dichiarazione di impegno » in « dichiarazione di essersi impegnato », con il concreto rischio di vedersi respinta la richiesta; in entrambi i casi hanno l'obbligo di usare la prevista e costosa marca da bollo (lire ventimila);

è chiaro che questa procedura amministrativa rappresenta una inutile complicazione burocratica, ridondante e costosa, assai penalizzante per la nostra agricoltura biologica, che non solo non riceve gli stessi aiuti che gli altri Stati comunitari danno a quella europea, ma le si accollano incredibili carichi burocratici che scoraggiano gli agricoltori dall'adottarla —:

se, per evitare le complicazioni esposte in premessa, non si intenda attribuire agli organismi di controllo autorizzati per la certificazione in agricoltura biologica, ai sensi del regolamento CEE 2092/91, la delega ad autenticare le firme degli operatori da essi controllati, seguendo l'esempio di quanto già è permesso ai patronati sindacali, che autenticano le firme dei loro assistiti per le istanze rivolte alla pubblica amministrazione. (4-07157)

PANETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è emblematica la vicenda del piccolo Luca De Martino, un bambino di appena sei anni tolto all'affetto del padre Nicola dopo che il tribunale australiano, ignorando le leggi internazionali, aveva affidato il figlio alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo già pendente;

la situazione del piccolo Luca De Martino costituisce un precedente gravissimo, perché in questo modo ogni Stato può violare la sovranità di un altro, ignorando le leggi internazionali che impongono di sospendere qualsiasi decisione in caso di procedimento pendente;

con istanza inoltrata ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 all'autorità centrale — Ministero di grazia e giustizia — Ufficio per la giustizia minorile in data 21 luglio 1995, la signora Liana Matilde Andretti, cittadina australiana residente al 112, Thornley Street, Marrickville, Sydney, permetteva che in data 8 ottobre 1988 aveva contratto matrimonio a Roma con il signor Nicola De Martino e che da tale unione era nato il figlio Luca in data 28 gennaio 1989;

la residenza della famiglia, fissata a Roma, era stata abbandonata dalla signora Andretti a causa del comportamento aggressivo e violento del marito, che aveva condotto con sé in Australia il figlio (avente all'epoca poco più di cinque anni), sottraendolo alla potestà del padre, al suo ambiente, ed all'affetto della famiglia;

la *Family court* di Sydney, cui aveva presentato istanza di affidamento del bambino, aveva emesso, in data 19 dicembre 1994, un provvedimento provvisorio di affidamento del minore alla madre (avvertendo il signor De Martino a mezzo *fax* solo il 13 dicembre 1994), condizionando il diritto di visita del padre all'osservanza del divieto di portare il bambino fuori del territorio australiano;

il 2 luglio 1995 il De Martino si era recato in Australia per trascorrere alcuni giorni con il figlio e, sulla base di quanto previsto dal provvedimento della *Family court* del 19 dicembre 1994, gli avvocati di entrambe le parti avevano stabilito di comune accordo che il padre avrebbe trascorso con il figlio un periodo di vacanza di due settimane;

il signor De Martino, violando il divieto della Corte, era fuggito dall'Australia con il bambino, sottraendolo alla sua abituale residenza ed alle cure della madre;

in data 11 luglio 1995 la *Family court* aveva emesso un mandato di ricerca del minore, ordinando alle forze di polizia australiane di ricercare il bambino per riconsegnarlo alla madre;

la signora Andretti chiedeva che, ai sensi dell'articolo 12 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, l'autorità giudiziaria italiana disponesse l'immediato rientro del minore Luca De Martino in Australia, presso la sua residenza abituale a Sydney, 112, Thornley Street, Marrickville;

l'istanza proposta dalla Andretti veniva trasmessa dall'autorità centrale al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bari — atteso che il minore era stato rintracciato alle isole Tremiti, comprese nel territorio soggetto alla giurisdizione di questo tribunale — il quale, con ricorso presentato il 23 agosto 1995, chiedeva al tribunale di pronunziare l'ordine di restituzione del bambino alla madre;

all'udienza in Camera di consiglio del 14 settembre 1995, fissata con decreto presidenziale del 1° settembre 1995, alla quale il De Martino compariva personalmente, il tribunale rinviava l'udienza al 25 settembre 1995, autorizzando il deposito di memorie e di documenti;

l'istanza proposta dall'Andretti viene accolta e, di conseguenza, veniva emesso ordine di rientro immediato in Australia del minore Luca De Martino;

l'allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare da parte del coniuge che rifiuti di tornarvi, oltre ad essere sanzionato con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 146 del codice civile, può integrare la fattispecie criminosa di cui all'articolo 574 del codice penale, che può concorrere con quella di cui all'articolo 605 stesso codice, qualora il coniuge, trasferendosi altrove con il figlio, impedisca all'altro genitore di esercitare la potestà ed al minore di godere del diritto di cui all'articolo 147 del codice civile;

il comma 7 dell'articolo 155 del codice civile stabilisce che il giudice è titolare di un potere-dovere improntato alla tutela e alla cura dei minori;

i diritti di famiglia sono caratterizzati dall'imprescrittibilità, irrinunciabilità ed indisponibilità;

in particolare, questa ultima caratteristica comporta, per i titolari dei diritti, la giuridica impossibilità di conferire valido mandato per la loro regolamentazione ai difensori in giudizio, e, nell'ipotesi in cui ciò sia accaduto nel processo straniero, il giudice italiano deve considerare *tamquam non esset* l'accordo raggiunto dai procuratori, essendo esso affetto da nullità insanabile per evidente contrasto con l'ordine pubblico, anche se considerato sotto la nuova ottica introdotta nell'ordinamento giuridico interno in virtù della legge 10 giugno 1985 n. 301, di ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

una corretta interpretazione delle norme convenzionali, attuata avendo a mente sia la normativa interna, sia la *ratio* sulla quale il trattato si fonda, dovrebbe portare ad escludere l'applicabilità in tutte quelle ipotesi in cui, pur in presenza di un provvedimento di affidamento della prole adottato dallo Stato straniero, risulti inequivocabilmente che la residenza abituale del minore è diversa da quella fissata nello Stato nel quale il genitore rapitore ha cercato rifugio e nel quale è stato emesso il provvedimento;

la convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 non fornisce la nozione di residenza abituale, così che essa deve essere desunta dalle norme di diritto interno, che, necessariamente, devono armonizzarsi con quelle convenzionali: l'articolo 144 del codice civile stabilisce che i coniugi fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa;

appare pacifico che il concetto di residenza abituale espresso nella convenzione dell'Aja si identifica, in sede interpretativa, con quello sancito dalla ricordata norma, in relazione all'articolo 43 del codice civile, così che appare assolutamente fuor di luogo ritenere che il figlio, trasferito all'estero da uno dei genitori contro la volontà dell'altro, possa ritenersi abitualmente residente nello Stato in cui è stato condotto illecitamente;

poiché la giurisprudenza ha chiarito che la residenza del minore va intesa non come il luogo ove il minore stesso permane ricevendovi cure materiali, bensì come il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 43, comma 1 del codice civile, vale a dire il luogo dove il minore custodisce e coltiva i suoi più radicati e rilevanti legami affettivi ed i suoi reali interessi: pertanto, il trasferimento del minore deciso in via unilaterale e senza adeguata giustificazione da uno dei genitori, che abbia a rescindere i legami del minore medesimo con i luoghi e le persone della sua abituale residenza come sopra intesa (cosiddetta residenza affettiva), allontanandolo dall'altro genitore, non fa venir meno né la residenza, né, conseguentemente, la competenza territoriale del giudice di quest'ultima ad emettere i provvedimenti diretti alla tutela dell'interesse minorile;

l'articolo 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo stabilisce il diritto del minore ad essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano e l'articolo 13, comma 2 della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sancisce il diritto del minore ad esprimere la sua opinione sulla domanda di rimpatrio;

la lettura della norma del trattato newyorchese induce il convincimento che l'accertamento della capacità di discernimento del fanciullo sia un atto dovuto e propedeutico alla decisione di avviare o meno la procedura di ascolto, che, dunque, può essere omessa esclusivamente ove si sia appurato, in concreto, che il minore non è assolutamente in grado di distinguere ciò che per lui è bene o è male, né di operare scelte funzionali al soddisfacimento della sua inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;

in altri Paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è, da tempo, causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali —

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritengano necessario intervenire al fine di accertare per quali motivi l'ufficio centrale per la giustizia minorile abbia inviato un *telex* con nota urgentissima, ricevuto dal console d'Australia il giorno 14 settembre 1995 (si trattava di una relazione dei servizi sociali australiani inviata all'ufficio corrispondente italiano), giorno della prima udienza al tribunale dei minori di Bari, ma non abbia inviato il fascicolo del signor De Martino, in suo possesso da svariati mesi, per dare ulteriori elementi al tribunale;

se corrisponda a verità che all'udienza del 14 settembre 1995, il tribunale dei minori di Bari non sentì il De Martino per i fatti di cui sopra e gli chiese solo se a quella data si trovava alle isole Tremiti;

per quali motivi il tribunale dei minori di Bari non abbia tenuto conto della denuncia-querela per sottrazione di minore ed appropriazione indebita contro la signora Andretti e se corrisponda a verità che non è stato ritenuto opportuno ascoltare il minore quando la convenzione lo prevede, mentre è stata invocata per sconvolgere il principio di residenza abituale;

se risulti che l'ambasciata d'Australia abbia contattato il tribunale dei minori di Bari e, in caso affermativo, per quali ragioni si sia ritenuto urgente il rimpatrio di Luca De Martino in Australia;

se risulti che il sostituto procuratore, dottor Giarusso, non abbia emesso ancora nessun provvedimento in relazione alla denuncia-querela (n. riferimento 63490/94) del De Martino, che risale al 28 luglio 1994, permettendo alla signora Andretti di entrare e uscire indisturbata dall'Italia;

se corrisponda al vero che il procuratore di Bari, dottor Occhiogrosso, abbia ordinato che il piccolo Luca De Martino venisse rinchiuso in un istituto (Piccole ancelle del Sacro Cuore di Passoscuro) per due giorni, mentre il dottor Polella del tribunale dei minori di Roma l'aveva affidato alla nonna paterna;

se risulta che il De Martino dal 16 ottobre 1995 non ha più visto suo figlio (per l'indisponibilità del governo australiano e l'incapacità dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e del Ministero degli affari esteri), quando la convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, stabilisce che il minore separato da entrambi i genitori o da uno di essi deve intrattenere con loro rapporti personali e contatti diretti, anche nell'ipotesi in cui risiedano in Stati diversi.

(4-07158)

BACCINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Faro di Milano, in proprio e in rappresentanza della Agf srl di cui è amministratore, ha segnalato formalmente alla Banca d'Italia, documentando le proprie asserzioni, che la Banca popolare di Vigevano, e successivamente l'incorporante Banca popolare commercio e industria di Milano, sede centrale, nel corso degli anni 1995/1992, avrebbero attuato illecite operazioni;

nella segnalazione del signor Faro è stato evidenziato, in particolare, che la Banca in questione, oltre ad altri comportamenti censurabili, ha disposto l'addebito sui conti correnti del denunciante importi relativi ad assegni circolari predisposti e rilasciati a terzi, del tutto ignari, senza alcuna richiesta da parte del titolare del conto addebitato;

le operazioni irregolari ammonterebbero a circa un miliardo e cinquecento milioni di lire e la Banca popolare commercio e industria si sarebbe rifiutata fino ad ora di documentare compiutamente le operazioni contestate, evitando di dare riscontro anche a precise richieste formulate per conto del magistrato penale;

quanto segnalato dal signor Faro era ed è evidentemente indice di gravi irrego-

larità e di una pericolosa gestione del denaro dei correntisti della Banca popolare commercio ed industria;

a fronte della segnalazione presentata dal signor Faro, peraltro, la Banca d'Italia ha risposto laconicamente in data 17 luglio 1996, sostenendo che non era suo compito istituzionale effettuare controlli in merito all'operato della Banca popolare commercio e industria;

la Banca d'Italia, pur non essendo competente in materia penale, ha l'obbligo, ex articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, di riferire al Governatore le irregolarità constatate;

per tutelare gli interessi della collettività, sarebbe quindi opportuno un immediato intervento della Banca d'Italia per accertare la reale situazione di fatto ed evitare, se necessario, l'aggravarsi di eventuali illeciti -:

se non ritenga opportuno accertare la veridicità dei fatti esposti e attivare, ove necessario, gli organi competenti al fine di disporre le ispezioni necessarie previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 385 del 1993. (4-07159)

BACCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'Anas è ormai ente pubblico economico e deve quindi ispirare la sua attività ai principi di economia e trasparenza;

diversi dipendenti licenziati a seguito di patteggiamento per reati di concussione e corruzione sarebbero stati riammessi a seguito di decisioni del giudice amministrativo;

svariati dirigenti avrebbero ottenuto diversi anni fa la proroga del loro rapporto di lavoro con l'Anas oltre il limite dell'età pensionabile, nonostante debbano andare in pensione dopo l'anno duemila;

alcuni dirigenti dell'Anas avrebbero omesso di pensionare il personale che

aveva raggiunto i limiti di età così creando precedenti favorevoli alla proroga del loro stesso rapporto di lavoro;

alcuni dirigenti avrebbero utilizzato notizie e documenti dell'ente per iniziative legali ed a mezzo stampa per contrastare la riorganizzazione dell'ente;

un dirigente avrebbe firmato nel corso della gestione Prandini duecentosessantasei affidamenti di lavori a trattativa privata, esprimendo il proprio parere favorevole;

alcuni dirigenti del compartimento di Roma ricoprirebbero il loro posto da moltissimi anni nonostante il principio di rotazione negli incarichi, cui sono viceversa sottoposti tutti i dipendenti dell'Anas per ovvie ragioni di opportunità;

nonostante quanto disposto dalla legge finanziaria per il 1997 e nonostante le precise direttive impartite, miranti a mettere a reddito il patrimonio dell'Anas, il compartimento di Roma non avrebbe proceduto a richiedere la restituzione delle case cantoniere detenute da persone non aventi diritto e che pagano canoni irrisori (centomila lire al mese) -:

se corrisponda al vero quanto sopra esposto e se — appurata la veridicità dei fatti — il Governo non ritenga di invitare il presidente dell'Anas al licenziamento dei dirigenti per i quali vi sia stato l'accertamento definitivo di fatti corruttivi o concussivi;

se intendano procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti di proroga dei rapporti di lavoro di questi dirigenti;

se intendano infine avviare un'immediata indagine per accertare se esistano in corso da parte di alcuni dirigenti Anas tentativi di condizionamento dei vertici aziendali attraverso iniziative giudiziali e stampa, ed invitare il presidente dell'Anas all'immediato avvio di iniziative miranti a massimizzare i vantaggi di una sana gestione del patrimonio immobiliare.

(4-07160)

ALEFFI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato hanno annunciato di voler procedere ad « indiscriminati tagli » di tratte, che, in molti casi, rappresentano l'unico sistema di collegamento tra i piccoli ed i grandi centri, dove il treno assolve ad una funzione sociale di fondamentale importanza;

tale politica dei « tagli », pur uniformandosi ai criteri fissati dalla legge finanziaria per il 1997, non assicura comunque gli obiettivi di fondo che il *management* delle ferrovie dello Stato si è imposto, salvo il penalizzare i ceti sociali più deboli, come lavoratori e studenti universitari che ancora si servono del treno come unico mezzo di trasporto;

per quanto riguarda in particolare la Sardegna, le Ferrovie dello Stato prevedono, salvo che non si raggiunga un accordo di integrazione tariffaria con la Regione, di tagliare trentuno corse, di cui ventuno concentrate in tratte riguardanti il Sulcis-Iglesiente guspinese, dove per altro si registra complessivamente un cospicuo movimento di passeggeri, laddove gli orari rispondono alle esigenze delle popolazioni interessate;

nello stesso territorio del Sulcis iglesiente guspinese si registra un attivissimo traffico ferroviario merci, con trasporto prevalente di metalli, minerali e prodotti agro zootecnici —:

se non ritenga di dover intervenire presso le Ferrovie dello Stato al fine di scongiurare « tagli » di corse di treni in territori, come il Sulcis Iglesiente guspinese, dove il mezzo di trasporto ferroviario rappresenta una fondamentale esigenza sociale;

se non sia opportuno che da parte delle Ferrovie dello Stato ci sia una maggiore attenzione sul trasporto passeggeri e merci nel richiamato territorio anche per favorire il recupero dell'economia locale provata dalle dismissioni minerarie, e per assicurare a studenti e lavoratori il mezzo

di trasporto verso il capoluogo per la frequenza dell'università e dei posti di lavoro;

se non ritenga si debba, di concerto con la regione Sardegna e gli enti locali, sollecitare le Ferrovie dello Stato ad armonizzare l'intero sistema di trasporti nel Sulcis Iglesiente guspinese rapportandosi con gli altri vettori esistenti, e quindi sviluppare l'utilizzo del mezzo pubblico di trasporto;

se non ritenga opportuno che le Ferrovie dello Stato prima di qualsiasi « taglio » di corse in Sardegna, aprano un confronto con la regione Sardegna, d'intesa con gli enti locali interessati, per verificare ogni possibile forma di collaborazione o integrazione tariffaria, come è già stato fatto in altre regioni. (4-07161)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 34 della legge 18 febbraio, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), recita: « ...sono ammessi a sostenere l'esame di Stato... dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti a un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo »;

in applicazione di tale articolo, già nel 1992 e successivamente nel 1993 e 1994, il Murst ammetteva con riserva a sostenere l'esame di Stato gli allievi delle scuole private. La riserva consisteva nel futuro pubblico riconoscimento delle scuole stesse (materia questa, a sette anni di distanza dal varo della legge n. 56 del 1989, ancora del tutto indefinita);

mentre si apriva un vasto dibattito sulla interpretazione dell'articolo 34, molte centinaia di professionisti (si stima oltre quattrocento) sostenevano positivamente gli esami di cui trattasi, ma le università,

vincolate dalla riserva non sciolta, non rilasciavano certificato di abilitazione, bensì attestato dell'esito positivo dell'esame;

gli ordini professionali degli psicologi, comportandosi in maniera tra loro difforme, talvolta iscrivevano ed altre no i malcapitati « trentaquattristi », con il risultato che, a parità di condizioni, vi è oggi chi lavora in questo campo abusivamente e chi è legittimato a farlo;

a ormai quattro anni di distanza da quando i primi esami di Stato, in base all'articolo 34, furono sostenuti (1992), a seguito di due diversi e successivi pareri del Consiglio di Stato (che ha confuso questo problema con quello diverso posto dall'articolo 3 della legge n. 56 del 1989), le università stanno autoannullando le ammissioni, con la conseguenza che improvvisamente circa cinquecento professionisti rimarranno senza lavoro;

nel mese di ottobre 1996 il sottosegretario, professor Guerzoni, ha ricevuto i loro rappresentanti e, alla presenza di tutte le associazioni di categoria degli psicologi e dei rappresentanti dell'ordine nazionale degli psicologi, si è impegnato a trovare una soluzione per rilasciare l'abilitazione a chi ha sostenuto e superato gli esami di Stato. Ancora ad oggi nulla però risulta essere stato fatto, nonostante la favorevole possibilità offerta da un'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia che, in data 22 novembre

1996, ha accolto la richiesta di sospensiva proposta dai ricorrenti contro i provvedimenti di autoannullamento dell'esame di Stato emanati dall'università di Trieste, in quanto, per la loro incidenza sull'attività delle parti ricorrenti, appaiono produttivi di danno grave ed irreparabile -;

se intenda con la massima urgenza assumere provvedimenti amministrativi di attuazione dell'articolo 34 della legge n. 56 del 1989, che consentano a chi ha sostenuto e superato l'esame di Stato di ottenere l'abilitazione e di iscriversi regolarmente all'ordine degli psicologi. (4-07162)

---

#### **Ritiro di un documento di indirizzo e di sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Niedda n. 5-01438 del 23 gennaio 1997.

#### **Ritiro di una firma da una interrogazione.**

Dall'interrogazione Lumia ed altri n. 4-06338, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 21 dicembre 1996, è stata ritirata la firma dal deputato Maura Cossutta.